

DECRETO RILANCIO

INDENNITÀ LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI CHE APPARTENGONO A SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI





AMMONTARE DELL'INDENNITÀ

DL 73/2021 Aggiornamento 25/5/2021

Ai soggetti beneficiari dell'indennità prevista dal DL 41/2021, una ulteriore indennità pari a 1.600 euro è nuovamente erogata una tantum. I lavoratori somministrati e gli stagionali che non l'hanno mai chiesta può farlo entro il 31 LUGLIO 2021 a condizione che alla data di presentazione della domanda il richiedente non sia titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente a tempo diverso dal contatto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.



DESTINATARI E REQUISITI

Tali lavoratori hanno diritto ad una indennità di 1.600 euro una tantum a condizione che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.



TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Entro il 30 SETTEMBRE 2021

DURATA DEL BENEFICIO: 1.600 euro. Deve fare domanda solo chi non è già percettore di analogo contributo previsto dal DL 41/2021. A chi ha già percepito le precedenti mensilità l'Inps procederà d'ufficio all'istruttoria e verifica dei requisiti previsti (Messaggio Inps 3160/2020)



DOCUMENTI NECESSARI

Il giorno della domanda occorre presentarsi con:

- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice fiscale.
- Codice Iban intestato al richiedente l'indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso gli uffici postali)



COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.